

Valutazione della condizione economica per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

(studenti provenienti dall'estero con solo redditi e patrimoni all'estero)

La condizione economica degli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero calcolato come somma dei **redditi** percepiti all'estero da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei **patrimoni** (mobiliari e immobiliari) posseduti all'estero da ciascuno degli stessi e rapportando il risultato al coefficiente della scala di equivalenza determinato dal numero dei componenti dello stesso nucleo familiare di riferimento dello studente.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e per gli studenti italiani residenti all'estero è valutata **sulla base del tasso di cambio medio dell'anno di riferimento¹ corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto²**, analogamente a quanto previsto dall'Università degli Studi di Pavia, al fine di aumentare l'equità complessiva del sistema di contribuzione.

I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella allegata al bando di concorso.

Le indicazioni fornite al punto 4.2.1 del bando di concorso relative all'individuazione del nucleo familiare di uno studente universitario o di un **dottorando**, nonché alla condizione di **studente "indipendente"** sono valide anche per gli studenti con redditi e patrimoni all'estero.

Tutti gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e gli studenti italiani nucleo familiare residente all'estero, per dare modo ad EDiSU di calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, **devono presentare in originale apposite certificazioni che attestino in modo ufficiale:**

- la composizione del nucleo familiare (**comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi**) ;
- (**per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne**) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2021 o lo stato di disoccupazione per l'anno 2021,
- (**per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne**) gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla

¹ Il tasso di cambio medio non è applicato agli studenti con redditi e patrimoni in paesi dell' Unione Europea appartenenti all' AREA EURO.

² La correzione verrà effettuata applicando il coefficiente di correzione di cui all' allegato C del presente bando.

- data del 31 dicembre 2021, con specificata la relativa superficie in metri quadri, o l'assenza di fabbricati di proprietà
- (**per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne**) il patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre 2021 (saldo al 31/12/2021)

Tali certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti Autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, legalizzata³ dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

Per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite apostille.

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, *in alternativa* può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti redatta in lingua italiana e legalizzata⁴ dalle Prefecture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia deve fare espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine e deve riportare:

- la composizione del nucleo familiare (*comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi*);
- (**per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne**) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2021 o lo stato di disoccupazione per l'anno 2021;
- (**per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne**) gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2021, con specificata la relativa superficie in metri quadri, o l'assenza di fabbricati di proprietà;
- (**per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne**) il patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2021.

NON è accettata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, affidavit, dichiarazione giurata relativa ai redditi e/o patrimoni esteri; se presentata non verrà valutata.

³ La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

⁴ La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Per gli **studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri** (specificati con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri D.M. 11/06/2019 n. 464) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese d'origine, o delle Autorità diplomatiche del paese d'origine presenti in Italia, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'Ente certificatore si impegna ad effettuare il pagamento della retta del collegio per conto dello studente qualora lo studente non provveda a tale pagamento.

Gli **studenti apolidi o rifugiati politici** sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, perché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da certificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani (attestazione ISEE).

Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici. Tale documentazione va allegata come documento informatico (upload) alla domanda on line e successivamente presentata agli sportelli EDiSU.

In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € € 6.085,30 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Lo studente straniero, con nucleo familiare residente all'estero, è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE UNI (per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario).

Lo studente straniero che risiede con la famiglia in Italia, senza redditi e patrimoni all'estero, ai fini della determinazione della condizione economica deve ottenere l'Attestazione ISEE UNI (per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario).

Entro la scadenza del bando, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA dello studente con nucleo familiare residente all'estero, debitamente tradotta e legalizzata, dovrà:

- 1) essere allegata come documento informatico nella sezione “Carica Documenti” all’interno dell’area “Servizi on line allo Studente” (presente nel sito www.edisu.pv.it) nei termini stabiliti dai bandi EDiSU e secondo le modalità presenti nel sito di EDiSU;**
- 2) essere obbligatoriamente PRESENTATA IN ORIGINALE AGLI SPORTELLI EDISU (o spedita a EDiSU – via Sant’Ennodio 26, 27100 Pavia – Italy) per dare modo all’Ente di verificare il possesso dei requisiti reddituali /patrimoniali necessari per l’ammissione al concorso. La responsabilità del recapito della documentazione in originale entro i termini indicati dai bandi è a carico dello studente.**

La mancata presentazione in originale di tale documentazione comporta:

- l’esclusione dal concorso per l’ottenimento della borsa di studio,**
- l’inserimento automatico nella “graduatoria integrativa” nel caso di richiesta di accesso in collegio/residenza,**
- l’attribuzione della tariffa massima studenti, nel caso di richiesta di accesso in mensa a tariffa agevolata.**

In considerazione dei lunghi tempi necessari all’acquisizione della documentazione prevista dai bandi di concorso ai fini della valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri o per gli studenti italiani residenti all'estero, si invitano gli studenti a rivolgersi per tempo alle autorità competenti.